

Bruxelles, 9 febbraio 2024
(OR. en)

6245/24

VETER 9
FOOD 19
DELECT 19

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2023)8519 - ST 16974/23 + ADD 1
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.12.2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova <i>- Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato</i>

1. Il 14 dicembre 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio l'atto delegato in oggetto secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), c), d) e) ed f) del regolamento (CE) n. 853/2004. Il Consiglio può sollevare obiezioni fino al 15 febbraio 2024¹.
2. Nel corso di una consultazione tacita due delegazioni hanno indicato motivi che potrebbero giustificare l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato².
3. Di conseguenza, la presidenza ha iscritto l'atto delegato all'ordine del giorno della riunione dei consiglieri/addetti (Agricoltura - Prodotti e sistemi alimentari) del 29 gennaio 2024³. La presidenza ha constatato l'assenza di una maggioranza qualificata favorevole a sollevare obiezioni all'atto.

¹ Il termine originario è stato successivamente prorogato di due mesi dal Parlamento europeo.

² Doc. WK 849/2024.

³ Nel corso di tale riunione, un'altra delegazione ha sollevato obiezioni all'atto delegato.

4. Si suggerisce pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne saranno informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
-